

# STUDIO LEGALE LEMME

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
† AVV. ANTONIO LEMME

AVV. PROF. FABRIZIO LEMME  
AVV. FIAMMETTA LULY  
AVV. GIULIANO LEMME  
AVV. ANTONELLA ANSELMO

AVV. SUSANNA SPAFFORD  
AVV. VALERIA GIULIANI  
DR.SSA CHIARA VETRO

Roma, 11.1.1999

V

Chiar.mo  
Dott. Mario Serio  
Direttore Generale del  
Ministero delle Attività Culturali  
Via di S. Michele  
ROMA

Anticipata Via Fax: 5882472  
ROMA



Illustre Direttore,

Le scrivo la presente nell'interesse del Sig. Edmond Safra ed in accordo con il carissimo amico Alvar Gonzales Palacios.

Con decreto 7.1.1986, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato On.le Galasso, venne dichiarata d'interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi della legge 1089, una *commode* francese Luigi XV, poi alienata al Sig. Safra in un'Asta Semenzato del 13.3.1987.

Da tale data, l'opera è custodita nel caveau di una Banca ed è quindi, di fatto, sottratta sia alla fruizione pubblica che a quella privata.

L'opera, comunque, anche se di alto pregio, **non fa parte del Patrimonio Storico ed Artistico Nazionale.**

Infatti, pervenuta dall'Egitto poco prima della notifica e quindi non radicata *ab antiquo* nel territorio italiano, la *commode*, **di origine francese**, non ha esercitato alcuna influenza sulla ebanisteria italiana e quindi non ha minimamente interagito sulle nostre arti decorative.

Ora, la nozione di patrimonio storico artistico tutelabile anche *ex art. 9* della Costituzione, non può essere quella, **meramente inventaristica**, di tutto ciò che si trovi sul territorio nazionale ed abbia valenza rilevante.

14

Infatti, anche senza dover scomodare i rilievi storico critici prevalenti, la nozione di “**patrimonio storico artistico nazionale**” si desume dall’art. 1/3 della legge 19 Aprile 1990 n. 84: la norma recita, infatti, che i beni culturali tutelabili sono quelli “**costitutivi dell’identità culturale della Nazione**”.

Non poteva, dunque, essere meglio scolpito che con questa norma, il principio della necessità che la tutela riguardi i beni comunque correlati alla nostra identità culturale: non nozione inventaristica, pertanto, ma nozione funzionale e storica.

In questo contesto, vano sarebbe cercare il collegamento tra la *commode* in questione ed il patrimonio storico artistico nazionale.

Pertanto, il Sig. Safra potrebbe legittimamente reclamare a Codesto Ministero un provvedimento formale di revoca del precedente vincolo e, contestualmente, il rilascio di un certificato o licenza di esportazione all’estero.

Peraltro, il Safra, per propiziare una soluzione **oggettivamente ragionevole** della vicenda, propone, mio tramite, di donare allo Stato, **in stretta correlazione con la revoca del provvedimento di vincolo ed il successivo rilascio di licenza di esportazione**, un’opera di eccezionale interesse storico artistico e che si pone in stretta correlazione con il nostro patrimonio culturale: si tratta del dipinto di Gianlorenzo Bernini raffigurante l’autoritratto del pittore in veste di “ *Davide con la testa di Golia*”, già proprietà Chigi ed ora eredi Incisi della Rocchetta, esposto alla Mostra “*Ariccina e Bernini*”, conclusasi il 31.12.1999 e del valore di 1 miliardo di Lire.

**La donazione verrebbe formalizzata mediante notifica di atto pubblico di donazione non appena si riceverà, da Codesta Amministrazione, l’assenso di massima alla proposta.**

Il risultato dell’operazione sarebbe il seguente:

- si libera una *commode* che, nonostante il rilevante pregio, non ha alcun rapporto con il nostro patrimonio culturale e che, custodita in una Banca, è sottratta sia alla fruizione pubblica che a quella privata;
- si acquisisce, alle **pubbliche collezioni**, un capolavoro della pittura barocca, anzi un documento **nodale** della nostra storia culturale.

Solo un miope senso burocratico potrebbe impedire la conclusione auspicata di questa curiosa vicenda, non senza aggiungere che il provvedimento di notifica del 1986, ancorché non impugnato, si appalesa illegittimo per la mancanza della necessaria correlazione con il nostro patrimonio culturale e quindi dovrebbe essere comunque revocato.

Si auspica, pertanto, una risposta affermativa, per la quale si assegna il termine di giorni 120 dalla ricezione della presente, **congruo sia** al fine di ottenere il necessario parere del Comitato di Settore del Consiglio dei Beni Culturali, **sia** in rapporto ad una riserva del dipinto chiesta all'attuale proprietario e che non può comportare un vincolo illimitato nel tempo.

Con i più distinti saluti,



Avv. Prof. Fabrizio Lemme

**Si allega:**

- copia del decreto di vincolo;
- lettera 28.12.1998 a firma di Alvar Gonzales Palacios;
- fotocopia del catalogo "*Ariccia e Bernini*" da cui si ricavano le notizie relative al dipinto offerto in donazione all'Amministrazione dei Beni Culturali.

Avv. Prof. Fabrizio Lemme



FL/Fax Serio Mario